

Foglio informativo crediti di firma

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Cambiano 1884 Società per Azioni

Sede Legale e Direzione Generale: Viale Antonio Gramsci, 34 – 50132 Firenze (FI)

Sede Amministrativa: Piazza Giovanni XXIII, 6 – 50051 Castelfiorentino (FI)

Capitale sociale € 232.800.000

Codice fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 02599341209

Numero di iscrizione all'Albo delle banche della Banca d'Italia n. 5667

Codice ABI 08425

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, al Conciliatore Bancario Finanziario, all'Arbitro Bancario Finanziario

Sito Internet: www.bancacambiano.it Indirizzo di Posta elettronica certificata: pec@pec.bancacambiano.it Tel. 05716891 Fax 0571022002

Da compilare in caso di offerta fuori sede

NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE

QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE

Dipendente della Banca Cambiano 1884 S.p.A.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO

Caratteristiche generali

Con il credito di firma la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo. In particolare, se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l'obbligazione del cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra forma. Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

Il Cliente prende atto ed accetta che il pagamento che venga richiesto alla Banca ai termini della garanzia dalla stessa rilasciata a terzi non potrà essere impedito o ritardato da qualsivoglia opposizione fatta dal Cliente o da terzi. Il Cliente è pertanto obbligato a rimborsare indilazionatamente alla Banca, a semplice richiesta, il relativo esborso, con rinuncia a qualsiasi eccezione, fermo il diritto del Cliente di agire, ma solo dopo aver integralmente rimborsato la Banca, nei confronti di qualunque soggetto verso il quale abbia diritto alla ripetizione di quanto eventualmente indebitamente pagato.

L'obbligo di rimborso sussiste anche, con particolare riferimento alle garanzie a favore dell'estero, per il caso in cui il pagamento dovesse essere richiesto o dovesse avvenire oltre il termine di validità della garanzia.

Tali obblighi permangono sino a che la garanzia non sarà restituita alla Banca, ovvero non sarà pervenuta una definitiva dichiarazione liberatoria.

In caso di esborso di somme da parte della Banca in dipendenza della garanzia prestata, il Cliente è tenuto a corrispondere, per il periodo intercorrente tra il momento dell'esborso e quello in cui avverrà la totale restituzione della somma, la commissione prevista contrattualmente.

Il Cliente, entro venti giorni dalla data della lettera raccomandata di richiamo, è tenuto a far ottenere alla Banca la restituzione della garanzia o l'equivalente dichiarazione liberatoria, ovvero a prestare altra idonea garanzia, ivi compreso il versamento alla Banca di una somma pari all'impegno della Banca stessa con i relativi accessori, fermo restando che, qualora il Cliente non dia attuazione ad una qualsiasi delle predette ipotesi nel citato termine di venti giorni, con la sottoscrizione della richiesta di credito di firma autorizzazione alla Banca ad addebitare, alla scadenza del medesimo termine, sul proprio conto corrente, ed anche allo scoperto e senza che ciò possa determinare novazione delle obbligazioni assunte con la richiesta, la corrispondente somma.

Caratteristiche particolari

Attestazione di capacità finanziaria dell'autotrasportatore

Con il Decreto del 25 novembre 2011 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha stabilito che l'attestazione di capacità finanziaria degli autotrasportatori è da rilasciare sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

L'importo da garantire (stabilito dall'art. 7, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1071/2009) è pari ad "almeno 9.000 euro quando solo un veicolo è utilizzato e di 5.000 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato". La fideiussione è rilasciata a favore del "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Ufficio della Motorizzazione Civile/ Sezione della Provincia dove ha sede l'impresa di autotrasporto".

Fideiussione ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122

La fideiussione garantisce, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la situazione di crisi si è verificata.

I pagamenti degli importi garantiti devono essere effettuati a favore dell'impresa richiedente la fideiussione sul conto corrente indicato nel testo della fideiussione.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Descrizione	Importo commissione	
1) Avalli o fideiussioni ordinarie a favore di beneficiari italiani		
• per durata entro 12 mesi	4,00% al mese o frazione	minimo € 50,00
• per durata da 12 mesi a 24 mesi	4,00% all'anno o frazione	minimo € 50,00
• per durata oltre 24 mesi	4,00% all'anno o frazione	minimo € 50,00
2) Fideiussioni rilasciate ai comuni per concessioni amministrative	1,50% all'anno o frazione	minimo € 50,00
3) Fideiussioni a garanzia di rimborsi IVA	1,50% all'anno o frazione	minimo € 50,00
4) Fideiussioni rilasciate ai sensi del D.Lgs. 122/05 (non controgarantite)	1,50% all'anno o frazione	minimo € 50,00
5) Fideiussioni rilasciate ai sensi del D.Lgs. 122/05 (controgarantite)	1,00% all'anno o frazione	minimo € 50,00
La commissione è applicata al rilascio delle fideiussioni per l'intera durata; per quelle di durata indeterminata va applicata per la durata presunta, salvo poi conguagli.		
6) Commissioni per valutazione / predisposizione testo non standard della fideiussione	€ 500,00	
7) Diritto fisso di rilascio (per tutti i casi precedenti)	€ 25,00 per fideiussione	
8) Lettera di referenze bancarie	€ 50,00	
Imposta di bollo (ove dovuta)	Nella misura di legge, a carico del cliente	

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il Cliente e la Banca possono recedere dal contratto in qualunque momento. In caso di recesso da parte del Cliente non avrà diritto alla restituzione della commissione per il periodo di tempo non usufruito.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il giorno della richiesta del cliente

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Ufficio Reclami - Viale Antonio Gramsci, 34 - 50132 Firenze - ufficioreclami@bancacambiano.it – PEC: ufficioreclami@pec.bancacambiano.it).

La Banca risponderà al reclamo:

- entro 60 giorni se relativo a operazioni e servizi bancari e finanziari;
- entro 15 giorni lavorativi se relativo ai servizi di pagamento. In situazioni eccezionali, se il prestatore di servizi di pagamento non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative; è fatto salvo il termine di 10 giorni previsto dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
- entro 60 giorni se si tratta di servizi di investimento;
- entro 45 giorni se relativo a prodotti assicurativi per quanto riguarda la violazione degli obblighi di comportamento a cui gli intermediari distributori sono tenuti nei confronti dei contraenti polizze assicurative; se il reclamo riguarda gli aspetti di trasparenza e correttezza nel collocamento dei prodotti assicurativi di investimento sottoscritti dopo il 1.7.2007 la Banca risponde entro il termine di 60 giorni; per quanto riguarda gli aspetti legati al prodotto assicurativo (per es. gestione del rapporto contrattuale, liquidazione del danno, rendicontazione ecc.) il reclamo può essere inviato alle Imprese di assicurazione con le modalità e presso gli indirizzi indicati nella documentazione precontrattuale e contrattuale sottoscritta.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra indicati può presentare ricorso a:

a) per i reclami inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza consultare il sito arbitrobancariofinanziario.it oppure richiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia o della Banca.

- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;
 - ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito giustizia.it.
- b) Per i reclami inerenti servizi e attività d'investimento:
- all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, per controversie riguardanti gli obblighi diligenza, informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Le informazioni riguardanti l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) sono disponibili sul sito acf.consob.it oppure possono essere richiesti alla Banca;
 - ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito giustizia.it.
- c) Per i reclami inerenti l'intermediazione assicurativa:
- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS e la relativa modulistica sono disponibili sul sito ivass.it. Restano esclusi dalla competenza dell'Ivass le controversie riguardanti la distribuzione di prodotti assicurativi di investimento emessi da imprese di assicurazione per le quali vale la competenza dell'Arbitro per le controversie finanziarie di cui al punto 2 ed al quale si rimanda;
 - ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito giustizia.it.

LEGENDA

Avallo	Garanzia cambiaria in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data.
Fideiussione	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.